



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott. Francesco TIRELLI	Presidente
Dott. Biagio VIRGILIO	Componente
Dott. Alberto GIUSTI	Componente
Dott. Enzo VINCENTI	Componente
Dott.ssa Anna CRISCUOLO	Componente - Relatore

DECISIONE

Premesso che:

- l'Ufficio Centrale Circoscrizionale per la Circoscrizione Bologna con provvedimento del 30 gennaio 2018 non ha ammesso la lista dei candidati per l'elezione della Camera dei Deputati, del Partito "Grande Nord";
- rilevato che l'Ufficio Centrale Circoscrizionale di Bologna ha motivato la decisione, evidenziando che:
 - 1) la lista "Grande Nord" è obbligata a presentare la lista corredata dal numero di sottoscrizioni previsto dall'art. 18 bis d.P.R. 361/57 e successive modificazioni;
 - 2) la lista è stata presentata nei collegi plurinominali CP081_02, CP081_03, CP081_04 in relazione ai quali sono state depositate


rispettivamente, 451 sottoscrizioni, 359 sottoscrizioni, 423 sottoscrizioni valide, in quanto autenticate e corredate dai certificati di iscrizione nelle liste elettorali;

3) in relazione al collegio CP081_03 dal controllo effettuato è emerso che, a fronte del numero di sottoscrittori pari a 410, le sottoscrizioni regolarmente attestate risultavano solo 359, inferiore al numero richiesto di 375 sottoscrizioni valide, con conseguente insussistenza del presupposto di ammissibilità della lista;

4) risultando la lista presentata solo in tre collegi plurinominali dei quattro della Circoscrizione Emilia Romagna, dall'inammissibilità della lista nel collegio CP081_03 deriva che la lista "Grande Nord" risulta validamente presentata solo in due collegi plurinominali e dunque, in meno di due terzi dei collegi della circoscrizione, pari a 3, con conseguente venir meno di ulteriore presupposto di ammissibilità della lista;

- rilevato che avverso il provvedimento di ricusazione della lista "Grande Nord" è stato proposto ricorso in data 30 gennaio 2018, pervenuto a questo Ufficio in data 1 febbraio ore 20.15 dai sig. Alessandro Angelo e Irali Zeffirino, in qualità di delegati e candidati nella lista, i quali deducono l'illegittimità del provvedimento e ne chiedono l'annullamento per tre ordini di ragioni:

- erronea quantificazione delle firme necessarie alla presentazione della lista, in quanto ai sensi della seconda parte dell'art. 18 bis del d.P.R. 361/57 il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà in caso di scioglimento della Camera dei Deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, e la legge di bilancio n. 205 del 27 dicembre 2017 ha ulteriormente ridotto ad un quarto il numero delle firme



necessarie ad una nuova lista per presentare le candidature alle elezioni con la conseguenza che il numero delle firme necessarie è di 187,5 e non di 375;

- mancanza di motivazione del provvedimento impugnato, requisito essenziale per la validità dell'atto amministrativo, non risultando specificato né quali sottoscrizioni risulterebbero irregolarmente attestate né per quali motivi risulterebbero irregolarmente attestate e ciò in totale contrasto con il numero dei sottoscrittori ed il relativo numero di certificati prodotti;

- inerzia dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale, sia perché il mancato deposito dei certificati di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali non comporta l'esclusione della lista, sia perché, in caso di mancata produzione, l'Ufficio avrebbe dovuto disporre l'ammissione di nuovi documenti;

- lette le deduzioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, nelle quali si dà atto che i certificati, anche collettivi rilasciati, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali della circoscrizione, erano soltanto 359, quindi, in numero inferiore al limite minimo di 375 prescritto dalla legge e si ribadiscono le ragioni della ricusazione della lista, precisando altresì, che non risultavano avanzate formali richieste di accesso agli atti né produzioni di ulteriori certificazioni;

il ricorso è infondato.

Infondato è il primo motivo di ricorso nel quale si prospetta un'interpretazione normativa, che muove da un dato erroneo, non ricorrendo l'ipotesi prevista dalla seconda parte dell'art. 18 bis d.P.R. 361/57, indicata dai ricorrenti, in quanto le Camere non sono state sciolte prima della scadenza naturale della

legislatura (il d.P.R. di scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è del 28 dicembre 2017, contestuale al d.P.R. n.209 di convocazione dei comizi elettorali, mentre il precedente è del 22 dicembre 2012 n. 226).

Da tale erronea impostazione discende la fallace interpretazione dell'art. 1, comma 1123, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, che per le prime elezioni successive all'entrata in vigore della legge ha previsto la riduzione ad un quarto del numero delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione di liste e candidature per l'elezione della Camera dei deputati di cui all'art. 18 bis, comma 1, del d.P.R. 361/57. Tale riduzione, diretta ad agevolare le operazioni di presentazione delle liste e delle candidature nella prima competizione elettorale con le nuove regole, indica il numero minimo essenziale per la presentazione delle liste e delle candidature, stabilendo che la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati per ogni collegio plurinominale deve essere sottoscritta, a pena di invalidità, da almeno 375 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale: limite minimo che non risulta rispettato, in quanto per la lista presentata per il collegio CP081_03 risultavano solo 359 sottoscrizioni valide e regolarmente attestate.

Neppure è ravvisabile il denunciato vizio di motivazione del provvedimento, essendo agevole comprendere la ragione per la quale solo 359 sottoscrizioni sono state ritenute regolarmente attestate a fronte delle 410 presentate: è chiaramente detto che solo tali sottoscrizioni sono considerate regolari, in quanto



ritualmente autenticate e corredate dai certificati di iscrizione nelle liste elettorali. E ciò, a prescindere da ogni considerazione sulla possibilità per la lista ricusata di limitarsi a dedurre il difetto di motivazione dell'atto, anziché la sussistenza dei presupposti del provvedimento.

La decisione dell'Ufficio centrale circoscrizionale è ineccepibilmente ancorata al dato normativo ed ai controlli, demandati a tale organo di verifica, dall'art. 22 d.P.R. cit. e ss.mm. né, d'altro canto, i ricorrenti contestano il dato, arrestandosi all'assenza di motivazione ed alla mancata comprensione delle ragioni di non ammissione della lista.

Infondata è anche la denunciata inerzia dell'Ufficio, non essendo previsto un dovere di attivazione o di sollecitazione dell'Ufficio.

Non è invece, esclusa la possibilità di integrazione ad opera delle parti, attivatesi per accedere agli atti ed eventualmente sanare le mancanze o carenze documentali, anche in sede di presentazione dei ricorsi, potendo in tale occasione l'Ufficio rivedere le proprie determinazioni ed annullare in autotutela la precedente decisione, laddove ne riscontri l'erroneità.

Ritenuta pertanto, corretta la decisione di ricusazione della lista sia per tale motivo assorbente, sia per la conseguenza che ne deriva, il ricorso proposto dai delegati della lista "Grande Nord" deve essere rigettato.

PQM

Rigetta il ricorso.


Si comunichi.

Roma, 2 febbraio 2018

I componenti

Albertini
Alberici
Alberici

Il Presidente



Depositato in Segreteria
oggi 02 FEB 2018

ore 18,20 Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Ciotta